



IL TRIBUNALE DI ROMA

in persona dei Sigg.ri Magistrati:

Dott. Antonino La Malfa

Dott. Giuseppe Di Salvo

Dott. Umberto Gentili

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso con cui Marmi Elena srl ha proposto domanda *ex art.* 161, comma 6, l.f.;

Verificato l'avvenuto deposito della documentazione prevista dall'art.161, 6° comma, l.f. ed il rispetto delle formalità previste dall'art.152, 2° e 3° comma, l.f.;

Considerato che in base alla situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta è opportuno disporre la nomina del Commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2013;

Ritenuto, peraltro, che in ragione della particolare natura del procedimento è necessario disporre il deposito di adeguata cauzione a garanzia del pagamento delle spese di procedura ed, in particolare, di quelle necessarie a corrispondere gli oneri di spettanza del commissario giudiziale;

P Q M

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

1. **ASSEGNA** termine alla società ricorrente di **giorni 120** per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione previsti dai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f., ovvero per la proposizione della domanda prevista dall'articolo 182-bis, primo comma;
2. **NOMINA** commissario giudiziale *l' gn. Meie FEDERICA OLIVERI*
il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente compirà fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati, nonché esprimere i pareri richiesti sulle istanze eventualmente presentate;
3. **DISPONE** che la ricorrente:
 - 3.1. entro il termine di **quindici giorni** dalla comunicazione del presente decreto provveda al versamento su di un libretto bancario intestato alla società e vincolato alla firma del giudice designato, **la somma di € 3000**, presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento delle spese di procedura;
 - 3.2. entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento e successivamente con cadenza mensile, a depositare presso la cancelleria del Tribunale, trasmettendone copia al commissario giudiziale:
 - una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa, sottoscritta dal legale rappresentante, nei quali sono registrate tutte le operazioni attive e passive compiute dal deposito del ricorso, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle variazioni di magazzino;
 - gli estratti conto relativi a tutti i conti correnti bancari di cui l'istante abbia la disponibilità diretta e/o indiretta, con i movimenti effettuati nel periodo;

- una relazione informativa ed esplicativa, anch'essa sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva e del piano, nella quale siano indicati gli incarichi conferiti in vista dello stesso e i compensi eventualmente corrisposti;

4. **DISPONE** che il commissario giudiziale, successivamente all'esame della documentazione prodotta dalla società e all'acquisizione degli elementi informativi ritenuti necessari, anche eventualmente a seguito di accesso presso l'impresa, depositi una motivata relazione scritta;


5. **SEGNALA:**

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che, senza la specifica autorizzazione del Tribunale, non possono essere effettuati pagamenti di crediti sorti anteriormente al deposito della domanda di concordato;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;
- e) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

Manda alla Cancelleria perché dia comunicazione del presente provvedimento all'istante ed al Pubblico ministero;

Dispone che la Cancelleria provveda a pubblicare sul registro dell'impresa la relazione sottoscritta dal legale rappresentante della ricorrente relativa alla situazione finanziaria aggiornata dell'impresa.

Roma, 27.12.2015

Il Presidente


TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
Roma, il 23 DIC. 2015
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Claudio Palazzini

